



FEASR




Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE DEL VENETO

VENETO AGRICOLTURA Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

SCHEDE CONDIZIONALITÀ





FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

VENETO
AGRICOLTURA
Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

SCHEDE CONDIZIONALITÀ



Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto, Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Testi

Massimo Ferasin (Veneto Agricoltura)

Revisione testi

Irene Martini e Cettina Girgenti (Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura, Regione del Veneto)
Stefano Barbieri (Veneto Agricoltura)

Disegni

Lorenzo De Sabbata

ATTENZIONE! CONSULTA LA DELIBERA REGIONALE

Vista la complessità delle norme oggetto di condizionalità e considerate le modifiche che possono di anno in anno intercorrere, questo testo non può avere la presunzione di descrivere in dettaglio gli impegni, i controlli, le soluzioni tecniche da adottare. Anche il linguaggio utilizzato è di tipo divulgativo e quindi non può certo rappresentare con precisione le diverse situazioni.

Invitiamo quindi a fare sempre riferimento alla normativa attualmente in vigore consultando la Delibera regionale e informandosi presso le strutture competenti in materia.

Pubblicazione edita da

Veneto Agricoltura
Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare
Viale dell'Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro (Pd)
Tel. 049.8293711 - Fax 049.8293815
e-mail: info@venetoagricoltura.org - www.venetoagricoltura.org

Realizzazione Editoriale

Azienda Regionale Veneto Agricoltura
Coordinamento editoriale e impostazione grafica
Alessandra Tadiotto, Federica Mazzuccato, Stefano Barbieri
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (Pd)
Tel. 049.8293920 - Fax 049.8293909 - e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Finito di stampare nel mese di luglio 2010
presso La Grafica Faggian
Via F. Severi, 2 - 35011 Campodarsego (PD)
Tel. 049.9202320 - Fax 049.9202321

È consentita la riproduzione di testi, foto, disegni ecc. previa autorizzazione da parte di Veneto Agricoltura, citando gli estremi della pubblicazione.

PRESENTAZIONE



Prosegue l'impegno di Veneto Agricoltura per accompagnare i tecnici-consulenti e gli imprenditori agricoli nella attuazione dei principi di condizionalità. Un termine un tempo sconosciuto al mondo agricolo, che oggi forse non ne conosce ancora tutti i diversi adempimenti, ma di cui certamente comprende il significato: senza il rispetto di determinate disposizioni in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali e tecniche agro-ambientali, si rischia la riduzione o la perdita dei contributi comunitari.














Ma norme ambientali e condizionalità sono elementi strategici che, se opportunamente gestiti, possono accrescerne il necessario consenso sociale da parte dei consumatori e dei cittadini contribuenti.

Per questo Regione del Veneto e Veneto Agricoltura hanno sviluppato in questi anni un articolato programma di informazione, formazione e divulgazione: pagine Internet, schede informative e manuali, seminari e corsi di formazione, uno spazio web per la Comunità professionale di consulenti, un dossier per la gestione della consulenza.

In questa pubblicazione ogni norma è descritta in forma semplice da tabelle e da un simpatico disegno. Certo la condizionalità non è cosa su cui scherzare o da prendere alla leggera. Ma un disegno, più di una burocratica descrizione della norma, ci può aiutare a comprendere e a ricordare.

Paolo Pizzolato
*Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura*

SOMMARIO

Campo di condizionalità: Ambiente		
	Atto A1 – Conservazione degli uccelli selvatici	pag. 7
	Atto A2 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	pag. 8
	Atto A3 – Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura	pag. 9
	Atto A4 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	pag. 11
	Atto A5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche	pag. 12
Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute degli animali, identificazione e registrazione degli animali		
	Atto A6 – Identificazione e registrazione dei suini Atto A7 – Identificazione e registrazione dei bovini ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Atto A8 – Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini	pag. 13
Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute degli animali e delle piante		
	Atto B9 – Prodotti fitosanitari	pag. 15
Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute degli animali e delle piante		
	Atto B10 – Sostanze ad azione ormonica	pag. 17
	Atto B11 – Sicurezza alimentare	pag. 18
	Atto B12 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) Atto B13 – Misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica Atto B14 – Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini Atto B15 – Disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (lingua blu)	pag. 20
	Atto C16 – Protezione dei vitelli	pag. 22
	Atto C17 – Protezione dei suini	pag. 24
	Atto C18 – Protezione degli animali negli allevamenti	pag. 26

Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche e ambientali		
OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO – Proteggere il suolo mediante misure idonee		
Norma 1: Misure per la protezione del suolo		
	Standard 1.1 – <i>Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche</i>	pag. 28
	Standard 1.2 – <i>Copertura minima del suolo</i>	pag. 29
	Standard 1.3 – <i>Mantenimento dei terrazzamenti</i>	pag. 30
OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche		
Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo		
	Standard 2.1 – <i>Gestione delle stoppie</i>	pag. 31
	Standard 2.2 – <i>Avvicendamento delle colture</i>	pag. 32
OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO – Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate		
Norma 3: Misure per la protezione della struttura del suolo		
	Standard 3.1 – <i>Uso adeguato delle macchine</i>	pag. 33
OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO – Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat		
Norma 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat		
	Standard 4.1 – <i>Protezione del pascolo permanente</i>	pag. 34
	Standard 4.2 – <i>Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</i>	pag. 35
	Standard 4.3 – <i>Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative</i>	pag. 36
	Standard 4.4 – <i>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i>	pag. 37
	Standard 4.5 – <i>Divieto estirpazione olivi</i>	pag. 38
	Standard 4.6 – <i>Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati</i>	pag. 39
OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE – Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle riserve idriche		
Norma 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque		
	Standard 5.1 – <i>Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</i>	pag. 40
	Standard 5.2 – <i>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</i>	pag. 40

INTRODUZIONE

COSA È LA "CONDIZIONALITÀ"

Il pagamento diretto dei diversi contributi comunitari in agricoltura è "condizionato" al rispetto di norme in materia di salvaguardia dell'ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali e mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali; da qui il termine di "condizionalità".

Quali sono le norme da rispettare

- **Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO):** sono Direttive e Regolamenti comunitari già da tempo in vigore, il cui rispetto è quindi già comunque dovuto; la novità introdotta dalla condizionalità è il legare il rispetto di tali norme al riconoscimento degli aiuti diretti;
- **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)** per perseguire cinque obiettivi: proteggere i terreni dall'erosione, conservare la sostanza organica, mantenere la struttura del suolo, garantire il mantenimento degli habitat, proteggere e gestire le risorse idriche.

Chi è interessato alla condizionalità

Tutti i produttori agricoli che richiedono un pagamento diretto all'Unione Europea, i beneficiari di pagamenti agroambientali del PSR (Misure 214 e 215), delle Azioni ambientali del settore ortofrutticolo e i beneficiari di aiuti per l'estirpazione/ristrutturazione dei vigneti.

Cosa succede se non si rispetta la condizionalità

I pagamenti potranno essere ridotti o annullati, secondo una gradualità proporzionata alla gravità dell'inosservanza.

ALCUNE NOVITÀ SU CUI FARE ATTENZIONE

Il principio di condizionalità è in vigore ormai dal 1° gennaio 2005 e attraverso una progressione annuale ha esteso la sua validità su un diverso numero di norme, coinvolgendo via via diverse tipologie di imprese agricole. Ogni anno il Ministero e successivamente le Regioni emanano le procedure attuative che possono modificare o integrare il quadro degli impegni. In particolare segnaliamo che **dal 1° gennaio 2010 è stata modificata e ampliata l'articolazione delle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali"** che ora sono suddivise in cinque obiettivi e quattordici "standard" come illustrato in questa pubblicazione da pagina 26 in poi.

QUESTA PUBBLICAZIONE

Questa pubblicazione descrive sinteticamente, a consulenti e imprenditori agricoli, **le norme** che l'azienda agricola, nelle diverse situazioni produttive, è tenuta a rispettare e i controlli cui è soggetta. La pubblicazione sostituisce alcune delle schede che Regione del Veneto e Veneto Agricoltura hanno prodotto dal 2005 e che, in conseguenza dell'evoluzione normativa, sono in parte superate.

Un simpatico disegno ci offre una sintesi un po' scherzosa di ogni norma. La condizionalità non è certo cosa su cui scherzare. Ma forse più di una burocratica descrizione della norma, un disegno ci può aiutare a comprendere e a ricordare.

PER SAPERNE DI PIÙ

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il Mipaaf emana annualmente la normativa per l'applicazione della Condizionalità, ai sensi del Reg. CE n. 73/2009. Per il 2010, le disposizioni della Condizionalità sono contenute nel DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 – GU n. 303 del 31.12.2009.

Regione del Veneto

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del DM, le Regioni devono adottare le disposizioni regionali di Condizionalità, che recepiscono e integrano quelle nazionali. La Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura – con DGR n. 4081 del 29.12.2009, ha dato le proprie disposizioni applicative regionali per l'anno 2010. Per ulteriori informazioni: *Regione del Veneto - Direzione regionale Agroambiente e servizi per l'agricoltura*, tel. 0412795439, e-mail: agroambiente@regione.veneto.it.

Veneto Agricoltura

Veneto Agricoltura ha realizzato dal 2005 una serie di iniziative divulgative: le pagine Internet del progetto InfoEcoPraticO, accessibili da www.venetoagricoltura.org (sezione Progetti speciali); l'edizione 2010 del manuale tecnico "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali"; il "Dossier di consulenza aziendale" che guida il consulente nell'analisi della situazione aziendale; i seminari e i corsi di formazione; la Comunità Professionale dei consulenti. Per informazioni: *Veneto Agricoltura*, tel. 049.8293920, e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA)

Presso la rete territoriale dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e gli uffici provinciali dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) è possibile conoscere quali sono le norme di condizionalità che interessano la propria azienda agricola e ricevere le prime informazioni a riguardo. Per conoscere l'elenco delle sedi dei CAA operativi nel Veneto:

- www.regione.veneto.it (sezione Agricoltura > Sistema informativo > Attività di controllo);
 - www.avepa.it (sezione fascicolo aziendale > indicazioni utili).
- Altre informazioni su www.avepa.it (Sezione condizionalità) tel. 049.7708711, e-mail: info@avepa.it.

Gli Organismi di Consulenza

Con il Programma di Sviluppo Rurale le imprese agricole possono avere un contributo sulle spese sostenute per la consulenza in materia di condizionalità. Il servizio deve essere svolto da Organismi riconosciuti dalla Regione Veneto il cui elenco è disponibile sul sito della Regione Veneto, www.regione.veneto.it nella sezione Agricoltura > Sviluppo rurale.

Per ulteriori informazioni: *Regione del Veneto - Direzione regionale Agroambiente e servizi per l'agricoltura*, tel. 0412795439, e-mail: agroambiente@regione.veneto.it.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Conservazione degli uccelli selvatici

Ambiti d'interesse

Aziende con terreni ricadenti all'interno della "Rete Natura 2000", in particolare nelle **Zone di Protezione Speciale**. A livello regionale, gli impegni dell'agricoltore sono disciplinati dalla DGR n. 2371 del 27.07.2006 e dalla DGR n. 3173 del 10.10.2006.



Le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** sono luoghi considerati importanti a livello comunitario per le loro caratteristiche ambientali. In queste aree sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie (faunistiche e floristiche) per cui il sito è stato designato.

Impegni	Specifiche e controlli
Nel caso in cui l'azienda intenda eseguire, all'interno di aree ZPS, piani, progetti o interventi (costruzioni, miglioramenti fondiari, ecc.) che richiedono il rilascio di un'autorizzazione, deve dimostrare che tali attività non incidano significativamente sull'ambiente tutelato da Rete Natura 2000, tramite la cosiddetta " Valutazione di Incidenza Ambientale " (VInCA).	Verifica se l'azienda si trova all'interno di una ZPS. Verifica dell'esistenza di interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione.
Predisporre, tramite un tecnico competente , una indagine preventiva per verificare se esistono o meno i presupposti per eseguire lo studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale. La redazione dello studio per la Valutazione di Incidenza è dovuto solo se risulta necessario a seguito di tale istruttoria preliminare.	Verifica sull'effettuazione dell'analisi preliminare alla Valutazione d'Incidenza Ambientale. Nel caso di necessità della VInCA: verifica della presenza dello studio per la Valutazione d'Incidenza Ambientale. Nel caso di interventi in corso deve esserci la presenza dell'autorizzazione.
Inoltre, dovranno essere rispettate le Misure di conservazione relative alle singole Zone di Protezione Speciale (ZPS) che si possono reperire nel sito Internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it .	Rispetto delle misure di conservazione previste nelle singole Zone di Protezione Speciale.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A2 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Ambiti d'interesse

Tutte le aziende agricole. Impegni particolari per le aziende che gestiscono/utilizzano sostanze pericolose.



È sempre vietato lo scarico diretto e nel sottosuolo (art. 104 del D.Lgs. n. 152/2006). Ai sensi dell'art. 103 del medesimo provvedimento nazionale, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in rete fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

Impegni	Specifiche e controlli
Validi per tutte le aziende	
Stoccare i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste in un locale o contenitore chiuso e protetto, posizionato su pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, al fine di evitare perdite e percolazioni di tali sostanze pericolose nel suolo e sottosuolo.	Presenza di contenitori di olii di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste. Presenza di ambienti adeguati per lo stoccaggio, protetti dagli agenti atmosferici e con superficie impermeabilizzata . Assenza di dispersione di sostanze pericolose sul suolo e sottosuolo.
Il contenitore di stoccaggio e il distributore del combustibile (massimo 9000 litri e omologato), se fuori terra, devono essere provvisti di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici. Contenitore e distributore devono essere in materiale non combustibile e dotati di messa a terra.	Presenza del bacino di contenimento e di tettoia di protezione qualora il contenitore di stoccaggio e distribuzione sia posto fuori terra.
Validi per aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici	
Effettuare lo scarico (non assimilabile a quello domestico) di sostanze pericolose sul suolo e negli strati del sottosuolo e nei corpi idrici superficiali con autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti.	Presenza dell'autorizzazione in corso di validità allo scarico e negli strati superficiali del sottosuolo.
Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.	Assenza di verifiche con esito negativo che abbiano dato luogo a revoche, prescrizioni o diffide.
Si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006).	

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (D.Lgs. n. 152/2006, art. 124), fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 del medesimo provvedimento nazionale per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura e ad allevamento di bestiame o che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A3 – Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura

Ambiti d'interesse

Aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi. A livello regionale, le norme tecniche sono contenute nella **DGR n. 2241 del 9.8.2005 e successive modifiche e integrazioni**, in cui si disciplina sia l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione, sia l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici.



L'utilizzo dei fanghi non pericolosi in agricoltura è ammesso, ma solo a particolari condizioni:

- 1) che siano stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione e che determinino un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- 2) che non siano classificabili come pericolosi;
- 3) che rispettino per determinate sostanze (es. Cadmio, Piombo, ecc.) i limiti indicati dalla normativa regionale.

Impegni	Specifiche e controlli
A. Agricoltore che mette a disposizione i propri terreni per lo spandimento dei fanghi attraverso un consenso scritto	
Acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none">• formulario di identificazione dei fanghi;• autorizzazione allo spandimento;• registro di utilizzazione dei terreni;• notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione; Far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche e i divieti di utilizzazione.	Verifica della presenza della documentazione richiesta e verifica della loro corretta compilazione.

Impegni	Specifiche e controlli
B. Agricoltore che utilizza i fanghi di terzi sui propri terreni	
Gli utilizzatori di fanghi di depurazione propri o di terzi (di scarichi civili, di pubblica fognatura, e a essi assimilati) su suolo agricolo devono ottenere l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi.	Presenza di copia dell'autorizzazione in corso di validità (durata triennale) e che copia della stessa sia stata trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti, al Comune competente per il territorio, al conduttore dei terreni.
Notificare con almeno 20 gg di anticipo all'Amministrazione Provinciale, ARPAV provinciale, Comune e al conduttore dei terreni le date previste per l'utilizzazione dei fanghi, con riferimento alla provenienza, terreni e colture interessate, quantitativi utilizzati.	Presenza di copia della notifica.
Effettuare il corretto spandimento dei fanghi rispettando i quantitativi massimi nel triennio in funzione delle caratteristiche del terreno. Usare fanghi stabilizzati tramite idoneo trattamento. Rispettare i divieti previsti per l'applicazione dei fanghi ai terreni.	Rispetto dei divieti di utilizzo con terreni: <ul style="list-style-type: none"> • allagati, soggetti a esondazioni e/o inondazioni, gelati o coperti da altre colture nevose; • con pendii > 15%; • con pH < 5; • con C.S.C. < 8 meq/100 g; • quando è in atto una coltura, tranne se arborea; • destinati a pascolo, prato-pascolo o a foraggiere e comunque nelle 5 settimane precedenti lo sfalcio, il pascolamento o la raccolta; • destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a diretto contatto con il terreno e sono di norma consumati crudi nei 10 mesi precedenti il raccolto o durante il raccolto stesso con colture in atto (escluse le arboree); • destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali; • interessati allo spargimento di effluenti di allevamento o altri residui di comprovata utilità agronomica.
Essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti.	Solo nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore alla propria azienda.
Impegni di cui al punto A.	Controlli di cui al punto A.
C. Agricoltore che produce e utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda	
Annotare in un registro di carico e scarico i quantitativi, il tipo di trattamento, i nomi e gli indirizzi dei destinatari, la composizione e le caratteristiche dei fanghi. Inviare annualmente copia all'Autorità competente.	Controllo delle registrazioni aggiornate e dell'invio annuale.
Impegni di cui ai punti A. e B.	Controlli di cui ai punti A. e B.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione alla Provincia (validità massima 3 anni) sono coloro che intendono utilizzare su suolo agricolo fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilati di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. Tali soggetti, in qualità di titolari dell'autorizzazione, sono i responsabili del corretto spandimento, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Deve essere, inoltre, evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno e il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A4 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Ambiti d'interesse

Aziende agricole che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici.



La produzione e l'utilizzazione degli effluenti zootecnici (liquame, letame e materiali ad essi assimilati) è subordinata al rispetto di precise procedure tecniche e amministrative predisposte per verificare i **carichi massimi di azoto** da distribuire al suolo e le modalità di **spandimento e stoccaggio** degli effluenti stessi.

Gli impegni previsti differiscono da zone designate "**Vulnerabili**" - ZVN, da quelle designate "**Non Vulnerabili od Ordinarie**" - ZO.

Le Zone Vulnerabili ai nitrati (circa il 60% del territorio regionale) presentano impegni più restrittivi.

Impegni	Specifiche e controlli
Presentare in Provincia la Comunicazione di spandimento e il PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) secondo lo schema sottostante.	Controllo della presenza della copia della Comunicazione presentata in Provincia e del rispetto dei tempi previsti per la presentazione.
La quantità di azoto al campo non deve superare i 170 kg/ha/anno nelle Zone Vulnerabili e 340 kg/ha/anno nelle Zone non Vulnerabili.	Calcolo dell'azoto totale prodotto in azienda e della superficie disponibile allo spandimento.
Rispettare il periodo di divieto di utilizzo a seconda della tipologia di deiezione .	Verifica del rispetto dei divieti temporali di utilizzo e di distanza.
Rispettare il periodo di divieto invernale di utilizzo anche per il solo uso di concimi azotati di sintesi .	
Stoccare correttamente gli effluenti in strutture adeguatamente dimensionate .	Verifica del corretto dimensionamento e della corretta funzionalità degli impianti di stoccaggio.
Documentare il trasporto degli effluenti al di fuori della viabilità aziendale.	Possesso della documentazione come da Allegato A e B al Decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

Obbligo di presentazione della Comunicazione

Quantità di azoto prodotto e/o utilizzato all'anno in zona vulnerabile	
≤1.000 kg	esonero
1.000 < kg ≤3.000	semplificata
3.000 < kg ≤6.000	completa + PUA semplificato
>6.000	completa + PUA completo
soggetti a AIA* o >500 UBA bovine	completa + PUA completo

* AIA = Autorizzazione Integrata Ambientale.

Considerata la complessità della materia si invita a prendere visione della normativa, peraltro in corso di aggiornamento a partire dal 1 gennaio 2011.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche

Ambiti d'interesse

Aziende con terreni ricadenti all'interno della "Rete Natura 2000", in particolare nei Siti d'Importanza Comunitaria (SIC). A livello regionale, gli impegni dell'agricoltore sono disciplinati dalla **DGR n. 3173 del 10.10.2006**.



La Regione Veneto ha individuato dei **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**, che, nel momento in cui verranno approvate le relative misure di conservazione, verranno qualificati come **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)**. Sono connesse alla conservazione degli habitat anche le Zone di Protezione speciali (ZPS) già descritte nella scheda Atto A1.

Impegni	Specifiche e controlli
Nel caso in cui l'azienda intenda eseguire, all'interno di queste aree, dei piani progetti o interventi che richiedono il rilascio di un'autorizzazione (costruzioni, miglioramenti fondiari, ecc.), deve dimostrare che i lavori progettati non incidano negativamente sull'ambiente circostante.	Verifica se l'azienda si trova all'interno di una ZPS, ZSC, SIC. Verifica dell'esistenza di interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione.
Predisporre, tramite un tecnico competente , un'indagine preventiva per verificare se esistono o meno i presupposti per eseguire lo studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VInCA), che è da redigere solo se risulta necessario a seguito di tale istruttoria preliminare.	Verifica sull'effettuazione dell'analisi preliminare alla Valutazione d'Incidenza Ambientale. Nel caso di necessità della VInCA: verifica della presenza dello studio per la Valutazione d'Incidenza Ambientale. Nel caso di interventi in corso deve esserci la presenza dell'autorizzazione.
A tutte le ZSC devono essere applicati i Criteri Minimi uniformi definiti dal DM n. 184 del 17.10.2007, art. 2.	Vedi Condizioni Agronomiche Ambientali BCAA Standard (2.1 – 4.1 – 4.2 – 4.4).
Divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide.	Zone Umide: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune nonché entro un raggio di 150 m dalle rive più esterne.
Divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, cianciali, sciabiche da spiaggia e sciabiche da natante.	Presenza di habitat coralligeni, letti di maerl, praterie di posidonie o altre fanerogame marine.

Le misure di conservazione per le SIC (ZSC) non sono state ancora approvate, ma è vigente il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 – Identificazione e registrazione dei suini

Ambiti d'interesse

Presenza in azienda di allevamenti zootecnici di suini.

Atto A7 – Identificazione e registrazione dei bovini ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine


Ambiti d'interesse

Presenza in azienda di allevamenti zootecnici di bovini e/o bufalini.

Atto A8 – Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Ambiti d'interesse

Presenza in azienda di allevamenti zootecnici di ovicaprini.



Gli animali in allevamento delle specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina devono essere identificati attraverso un sistema di registrazione comunemente chiamato "anagrafe". Il sistema di registrazione memorizza i dati dei singoli animali dalla loro nascita alla loro morte comprendendo tutti i possibili spostamenti (di stalla, mercati e macelli).

Attraverso l'anagrafe degli animali è possibile conoscere nel dettaglio tutto il patrimonio zootecnico nazionale per poter intervenire prontamente in casi di emergenze sanitarie.

Impegni	Specifiche e controlli
Comunicazione dell'azienda agricola alla ASL per la registrazione dell'azienda	
Registrazione dell'azienda: richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività.	Verifica registrazione.
Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.	Verifica comunicazione.

Impegni	Specifiche e controlli
Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola	
Registrazione dell'allevamento nella Banca Dati Nazionale (BDN) tramite i Servizi Veterinari Locali.	Verifica del codice di registrazione.
Obbligo di tenuta del registro aziendale di stalla (con carico e scarico degli animali), regolarmente aggiornato e Comunicazione della consistenza dell'allevamento (almeno 1 volta l'anno) in BDN.	Presenza del registro e della sua corretta compilazione.
Registrazione e identificazione degli animali.	Presenza dei dispositivi di identificazione (marche auricolari per ovicaprini e bovini, tatuaggi per i suini).
Tenuta del passaporto (solo per la specie bovina).	Presenza dei passaporti dei singoli animali e delle compilazioni obbligatorie nei tempi previsti.
Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e alla Banca Dati Nazionale di tutte le movimentazioni dei capi in entrata e in uscita dall'allevamento (nascita, spostamenti, morte, ecc.). Le movimentazioni in entrata e in uscita devono essere riportate sul registro entro 3 giorni dall'evento e in BDN entro 7 giorni.	Riscontro delle avvenute comunicazioni nei tempi previsti dalle singole anagrafi.
Identificazione e registrazione degli animali	
Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.	Verifica marcatura.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 – Prodotti fitosanitari

Ambiti d'interesse

Aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari.



Gli agricoltori che utilizzano prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di tenuta del "**registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti**".

Inoltre, se vengono utilizzati prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi, devono possedere adeguate competenze tecniche che sono attestate da una specifica "**autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari**" comunemente denominata "**patentino**".

Sia la tenuta del registro che l'ottenimento del patentino sono normati da Delibere Regionali che stabiliscono, inoltre, i dispositivi di sicurezza per la salute degli stessi operatori e dei consumatori finali.

Impegni	Specifiche e controlli
Obblighi validi per tutte le aziende	
Tenuta e compilazione del Registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro deve essere aggiornato entro 30 giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.	Disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti.
Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta del prodotto impiegato.	Verifica delle dosi, colture ammesse, tempi di carenza, ecc.
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti (maschere con filtri adatti, tuta, guanti, ecc.).	Presenza dei dispositivi di protezione.
Locali adeguati all' immagazzinamento dei prodotti fitosanitari per evitare la dispersione nell'ambiente.	Presenza di un locale dedicato.
Conservazione della documentazione comprovante l'acquisto, contenente informazioni sul tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (fatture o documenti equivalenti o schede trattamento contoterzisti).	Verifica documentazione.

Si invita a porre particolare attenzione anche al rispetto delle norme relative alla **sicurezza sul lavoro** di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Impegni	Specifiche e controlli
Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)	
Disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino).	Verifica della presenza del "patentino".
Moduli di acquisto.	I moduli di acquisto oltre a contenere informazioni sul prodotto acquistato, devono contenere chiaro riferimento al nome del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo n. di patentino.
Nel caso l'azienda aderisca ai " Pagamenti Agroambientali " mis. 214 del PSR: <ul style="list-style-type: none"> • funzionalità degli irroratori; • disposizioni per l'uso di fitofarmaci nelle vicinanze dei copri idrici. 	Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione ogni 5 anni; rispetto dei divieti, quantità, concentrazioni e tempi di utilizzo dei fitofarmaci.

Il registro deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno a una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.


CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B10 – Sostanze ad azione ormonica

Ambiti d'interesse

Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, bufalini, suini, equini, ovicaprini, avicoli, cunicoli e impianti di acquacoltura.

La normativa nazionale di riferimento è il **D.Lgs. n. 158 del 16.03.2006**.



La somministrazione e la detenzione di **sostanze ad azione ormonica** (con effetto estrogeno, androgeno, gestagene e sostanze Beta-agoniste) **sono vietate**. Queste sostanze utilizzate per migliorare gli accrescimenti degli animali da carne sono particolarmente pericolose per la salute umana data la potenziale attività dei residui che permangono nelle carni e che agiscono anche nell'uomo. Per questo motivo la loro detenzione, somministrazione a animali di qualsiasi specie e la commercializzazione **è vietata**.

Il loro impiego può essere autorizzato dalle Autorità veterinarie esclusivamente a fini terapeutici (per bovini, equini, animali da compagnia).

Impegni	Specifiche e controlli
Non detenere prodotti appartenenti a queste categorie di sostanze.	Verifica dei medicinali presenti in azienda.
Non somministrare sostanze ad azione ormonica.	Analisi sugli animali.
Tenere di un registro dei trattamenti somministrati e registrati da un veterinario. Il registro va vidimato dal Servizio veterinario competente per territorio e conservato in azienda a cura del titolare.	Presenza del registro e sua compilazione.
Conservare copia delle ricette rilasciate dal veterinario per almeno 5 anni, nonché messo a disposizione dell'Autorità competente.	Presenza di una copia delle ricette.
Non macellare animali in trattamento entro il tempo di sospensione previsto dal farmaco.	Coerenza con le registrazioni dei trattamenti.

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite – nell'ambito di un sistema regionale dei controlli – dai Servizi Veterinari delle ASL della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.


CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B11 – Sicurezza alimentare

Ambiti d'interesse

Tutte le aziende agricole e zootecniche che producono alimenti e/o mangimi.

In generale, gli operatori agricoli sono tenuti ad attenersi alle procedure incluse nel cosiddetto "pacchetto igiene".*



Il concetto di sicurezza alimentare coinvolge diversi aspetti della produzione agricola sia di origine vegetale che di origine animale "dal campo alla tavola".

L'agricoltore è di fatto **responsabile** dei primi anelli della catena alimentare cui deve dar conto alle Autorità di controllo in ogni momento. Per riuscire a rispondere in maniera precisa a questa esigenza deve provvedere a **documentare** le principali operazioni della produzione, dell'allevamento, dello stoccaggio, della trasformazione e della vendita.

Impegni	Specifiche e controlli
Soddisfare le disposizioni della legislazione alimentare inerenti tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.	Verifica che tali disposizioni siano soddisfatte.
Individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.	
Disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle Autorità competenti le informazioni di cui al punto precedente e che consentano, inoltre, di individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.	
Etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità (o che probabilmente lo saranno) per agevolarne la rintracciabilità.	
Immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose come fitofarmaci, gasolio, oli esausti ecc. (vedi anche scheda A2 e B9).	Presenza di pavimentazioni, in zona di stoccaggio, impermeabili ai possibili contaminanti, o bacini di contenimento. Presenza dei registri dei trattamenti.
Evitare la propagazione di malattie animali trasmissibili all'uomo (Verifica scheda Atti B12-13-14-15).	Notifica delle malattie al Servizio Veterinario.
Usare correttamente gli additivi e i mangimi e i medicinali veterinari . Seguire procedure in grado di soddisfare i requisiti di tracciabilità e rintracciabilità.	Verifica dello stoccaggio dei mangimi (assenza di possibili fonti di contaminazione), tenuta del registro dei trattamenti veterinari, presenza di documentazione di acquisto mangimi e foraggi.

* Per approfondimenti richiedi la scheda divulgativa "Pacchetto Igiene" a Veneto Agricoltura, Tel. 049.8293920, e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org o scaricala dal sito www.venetoagricoltura.org, sezione catalogo editoriale.

Impegni	Specifiche e controlli
Rispettare le condizioni igieniche per la produzione del latte crudo* (DGR n. 2950/2005).	Verifica dello stato sanitario degli animali, refrigerazione, filtrazione, deposito a temperatura controllata, autorizzazione alla vendita. Verifica delle condizioni igieniche generali.
Conservare le uova all'asciutto, in assenza di odori estranei e protette dagli urti e raggi solari.	Verifica delle condizioni igieniche e di registrazione delle uova vendute.
Nel caso di produzione di latte fresco , realizzare e detenere il Manuale del latte.	Detenzione e compilazione del Manuale del Latte, registro delle vendite o consegna del latte. Verifica delle condizioni igieniche generali.
Identificare e registrare gli animali (vedi scheda A6)	Tenuta dell'anagrafe animale.

* **Latte crudo**: latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, sottoposto **esclusivamente** ai seguenti trattamenti fisici:


- a) filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
- b) refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra i 0 e +4 °C;
- c) deposito, alla temperatura di cui alla lettera b) e agitazione meccanica fino al momento del confezionamento per la vendita.

Il latte crudo deve essere destinato esclusivamente al "consumatore finale", escludendo da questo termine i ristoranti, gli ospedali, i bar, le gelaterie, le mense e altre collettività analoghe e qualunque impresa o società che effettui attività di ristorazione collettiva pubblica o privata.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Ambiti d'interesse

Presenza in azienda di allevamenti zootecnici.



Le seguenti malattie degli animali sono particolarmente pericolose per la loro infettività o trasmissibilità all'uomo:

- Encefalopatie Spongiformi
- Afta epizootica
- Malattia vescicolare del suino
- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicapri
- Stomatite vescicolare
- Malattia di Teschen
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley
- Febbre catarrale degli ovini

Atto B12 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Impegni	Specifiche e controlli
Non somministrare proteine derivate da mammiferi.	Controllo dei mangimi (anche con analisi di laboratorio) presenti in azienda.
Limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospettati di malattia e per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti.	Controlli veterinari.
In caso di sospetta o palese infezione da TSE notifica al Servizio Veterinario competente per territorio e denuncia alle Autorità.	Documentazione di avvenuta notifica (in caso di presenza o sospetto di malattia).

Atto B13 – Misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Impegni	Specifiche e controlli
Rispetto degli adempimenti contenuti nel D.Lgs. 274/2006 – art. 3, ossia denuncia immediata al Servizio veterinario della presenza o sospetta presenza di afta epizootica.	Documentazione di avvenuta notifica (in caso di presenza o sospetto di malattia).
Tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili di afta epizootica.	Controlli veterinari.

Atto B14 – Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Impegni	Specifiche e controlli
Rispetto degli adempimenti e divieti contenuti nel D.P.R. n. 362/1996.	Controlli veterinari.
Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di: <ul style="list-style-type: none"> • Peste bovina • Peste dei piccoli ruminanti • Malattia vescicolare dei suini • Febbre catarrale maligna degli ovini • Malattia emorragica epizootica dei cervi • Vaiolo degli ovicapri • Stomatite vescicolare • Malattia di Teschen • Dermatite nodulare contagiosa • Febbre della Rift Valley 	Documentazione di avvenuta notifica (in caso di presenza o sospetto di malattia).

Atto B15 – Disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (lingua blu)

Impegni	Specifiche e controlli
Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini	Documentazione di avvenuta notifica (in caso di presenza o sospetto di malattia).

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Protezione dei vitelli

Ambiti d'interesse

Presenza in azienda di allevamenti zootecnici bovini (allevamenti con più di 6 vitelli).



Questa misura interessa le aziende che:

- allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- allevano vitelli destinati alla riproduzione.

In ogni caso devono essere attuati tutti gli interventi necessari e rispettati i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Impegni	Specifiche e controlli
Modalità e pratiche di allevamento	
Allevare gli animali in gruppo garantendo sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini e i normali movimenti.	Verifica dell'organizzazione dell'allevamento.
Le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto visivo e tattile tra i vitelli.	Verifica dei materiali costruttivi.
Non legare gli animali se non per brevi momenti (massimo un'ora) durante la somministrazione dell'alimento.	Verifica della presenza di animali legati.
Non usare la museruola e non effettuare il taglio della coda (se non per fini terapeutici certificati).	Verifica della presenza di animali con museruola.
Non effettuare la cauterizzazione delle corna dopo le tre settimane di vita.	Visita degli animali.
Garantire un minimo di spazio individuale.	Fino a 150 kg di Peso Vivo (PV): 1,5 mq; fino a 220 kg di PV: 1,7 mq; oltre 220 kg di PV: 1,8 mq.
Non rinchiudere nessun vitello di età superiore alle otto settimane in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto a un trattamento diagnostico e terapeutico.	Controlli veterinari.
Controlli da parte del personale	
Controllare i vitelli.	I vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno.
Isolare gli animali malati in locali appropriati e dare le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.	Verifiche in allevamento.

Impegni	Specifiche e controlli
Caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei locali di detenzione	
Possedere strutture con caratteristiche costruttive e igieniche adeguate.	Materiali lavabili e disinfettabili; assenza di spigoli taglienti; impianti elettrici a norma.
I locali di stabilizzazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi e accudire se stessi senza difficoltà.	Verifica dell'organizzazione dell'allevamento.
Le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità.	
Devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli.	
Deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale.	Illuminazione naturale o artificiale per un periodo di tempo minimo compreso tra le 9,00 e le 17,00; illuminazione fissa o mobile per i controlli notturni.
Cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi	
Alimentare correttamente i vitelli.	Disponibilità di acqua fresca in ogni momento; alimentazione ad libitum o almeno due volte al giorno, somministrazione di colostro bovino entro le sei ore di vita, garantire un giusto tenore ematico di emoglobina e di alimento solido fibroso.

I controlli sono svolti dai Servizi Veterinari locali.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C17 – Protezione dei suini

Ambiti d'interesse

Presenza in azienda di allevamenti suinicoli.



Il personale addetto alla custodia dei suini deve ricevere istruzioni pratiche relative alla corretta gestione degli animali. Pertanto, il proprietario/detentore degli animali deve garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze riceva idonea formazione.

Impegni	Specifiche e controlli			
	Peso vivo in kg	mq di sup.	Peso vivo in kg	mq di sup.
Garantire una superficie libera a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso.	fino a 10	0,15	da 50 a 85	0,55
	da 10 a 20	0,20	da 85 a 110	0,65
	da 20 a 30	0,30	oltre 110	1,00
	da 30 a 50	0,40		
Garantire la presenza di materiale per soddisfare esigenze comportamentali e garantire condizioni specie-specifiche.	Possibilità di: coricarsi; vedere altri suini; disporre di una zona pulita adibita al riposo; presenza di paglia.			
Isolare gli animali aggressivi.	Presenza di zone confinabili.			
Rispettare esigenze di luce .	Almeno 8 ore con intensità di 40 lux .			
Nei locali in cui sono stabulati gli animali non devono esserci rumori continui o improvvisi.	I rumori non devono superare un'intensità pari o superiore a 85 dBA .			
Rispettare esigenze di pavimentazione .	Devono essere antisdrucchiolevoli e privi di asperità.			
Alimenti : quando l'allevamento è in gruppo, ogni suino deve poter disporre di alimenti contemporaneamente agli altri.	Devono essere somministrati almeno una volta al giorno o ad libitum. Le scrofe e scrofette in gruppo devono disporre di una sufficiente quantità di mangime ad alto valore energetico e di fibra.			
Rispettare esigenze di acqua .	Dalla seconda settimana di vita ogni suino deve disporre di acqua fresca in ogni momento.			
Sono vietate le mutilazioni .	Deroga per quelle effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione.			
Effettuare riduzioni esclusivamente da veterinario.	Sono possibili riduzioni degli incisivi con limatura o troncatura entro i primi 7 giorni di vita. Ammesse anche per le zanne dei verri.			

Impegni	Specifiche e controlli
Effettuare il mozzamento della coda esclusivamente dal veterinario.	Entro i 7 giorni di vita.
Effettuare la castrazione esclusivamente dal veterinario.	Per i suinetti destinati all'ingrasso entro i primi 7 giorni di vita.
Apporre l' anello al naso solo per animali all'aperto.	Verifica del tipo di stabulazione.
Rispettare le condizioni specifiche per verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.	Verifica dell'adeguatezza dei recinti, della presenza di lettiere per il nido e dello spazio libero per animale.
Applicare le disposizioni specifiche per le nuove aziende o ricostruite o adibite all'allevamento suino per la prima volta.	Disposizioni applicabili in tutte le aziende dal 1° gennaio 2013.

I controlli sono svolti dai Servizi Veterinari locali.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C18 – Protezione degli animali negli allevamenti

Ambiti d'interesse

Presenza in azienda di allevamenti zootecnici.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel **D.Lgs. n. 146/2001*** e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali.

***Gli adempimenti e divieti previsti dal D.Lgs. n. 146/2001** non si applicano agli animali:

- a) che vivono in ambiente selvatico;
- b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- c) da sperimentazione o da laboratorio;
- d) invertebrati.



Gli allevanti, in generale, devono possedere delle caratteristiche strutturali (stalle, ricoveri, recinti, ecc.) e impiantistiche coerenti con le necessità delle specie allevate e con la loro sicurezza. Gli animali, inoltre, devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti con adeguate capacità e competenze professionali.

Impegni	Specifiche e controlli
Gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno e deve essere disponibile l'illuminazione per il controllo anche notturno.	I controlli vengono eseguiti dai Servizi Veterinari competenti per territorio che verificano i parametri di dettaglio di tutte le voci ricomprese negli impegni di questo atto.
Gli animali malati vanno isolati e curati prontamente anche con l'aiuto di un veterinario.	
Rispettare gli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici (vedi scheda B10).	
Garantire la libertà di movimento degli animali a seconda della specie allevata.	
I fabbricati e le strutture di stabulazione devono essere costruiti con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie allevate.	
Gli animali allevati, in assenza di fabbricati di stabulazione, devono comunque avere ripari dalle intemperie o dai predatori.	
Gli impianti automatici per l'aerazione, alimentazione, abbeverazione ecc., devono essere ispezionati almeno un volta al giorno.	
L' alimentazione e l'acqua devono essere in quantità e frequenza adeguata alle esigenze nutrizionali degli animali senza che possa avvenire una qualsiasi forma di contaminazione.	
Sono vietate le mutilazioni con eccezione per alcune pratiche tradizionali sotto controllo veterinario.	
Le pratiche di allevamento devono garantire condizioni di benessere evitando tutte le sofferenze o lesioni.	

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo	Norma	Standard
1: EROSIONE DEL SUOLO Proteggere il suolo mediante misure idonee	1: Misure per la protezione del suolo	1.1 <i>Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche</i> 1.2 <i>Copertura minima del suolo</i> 1.3 <i>Mantenimento dei terrazzamenti</i>
2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo	2.1 <i>Gestione delle stoppie</i> 2.2 <i>Avvicendamento delle colture</i>
3: STRUTTURA DEL SUOLO Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate	3: Misure per la protezione della struttura del suolo	3.1 <i>Uso adeguato delle macchine</i>
4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat	4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat	4.1 <i>Protezione del pascolo permanente</i> 4.2 <i>Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</i> 4.3 <i>Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative</i> 4.4 <i>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i> 4.5 <i>Divieto di estirpazione degli olivi</i> 4.6 <i>Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati</i>
5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche	5: Misure per la protezione e la gestione delle acque	5.1 <i>Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</i> 5.2 <i>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</i>



OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO

Proteggere il suolo mediante misure idonee

Norma 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1 – Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche

Ambito d'applicazione

Superfici a seminativo (impegni del punto a) e tutte le superfici agricole (impegni dei punti b e c).



Nei terreni in pendenza, in assenza di sistemazioni agrarie appropriate (es. terrazzamenti) lo scorrimento dell'acqua superficiale è veloce e trascina con sé particelle di terreno non coperto da vegetazione erodendolo. Le lavorazioni facilitano ulteriormente questo fenomeno.

Impegni	Specifiche e controlli
<p>a) Nelle superfici in pendenza che manifestano fenomeni erosivi, deve essere prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 m. In tal modo si riduce la velocità di scorrimento dell'acqua sul suolo.</p> <p>Sono esenti dagli impegni le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.</p>	<p>Verifica della pendenza e della presenza dei solchi acquai.</p>
<p>Deroga Se la pendenza non consente la realizzazione dei solchi (pendenza con rischio di ribaltamento dei mezzi) e necessario eseguire ogni 60 metri delle fasce inerbite larghe almeno 5 metri, o altri conservativi equivalenti.</p>	<p>Verifica della presenza delle fasce inerbite.</p>
<p>b) Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p>	
<p>Deroga Sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.</p>	<p>Verifica di livellamenti e relative autorizzazioni.</p>
<p>c) Garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrosso delle acque attraverso la manutenzione delle rete idrica aziendale e della baulatura in tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 della DGR 4081/09.</p>	<p>Verifica dello stato di pulizia da vegetazione arbustiva o erbacea e della rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo. Verifica dello stato di manutenzione.</p>
<p>Deroga In presenza di drenaggio sotterraneo. In caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante. Qualora i fenomeni di ristagno o allagamento siano conseguenza di specifici impegni derivanti da misure agroambientali attivate nel PSR o da altre misure di carattere pubblico regionale.</p>	<p>Richiesta di deroga.</p>

Standard 1.2 – Copertura minima del suolo

Ambito d'applicazione

Superfici a seminato ritirate dalla produzione (impegni del punto a), tutte le superfici agricole (impegni del punto b).



Sono superfici ritirate dalla produzione quelle sulle quali non vengono praticate coltivazioni a fini produttivi. Tali superfici non devono essere adibite né a fini lucrativi, né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali; fanno eccezione le aziende condotte interamente con metodo di produzione biologico e l'uso delle superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (no food).

Impegni	Specifiche e controlli
<p>a) Nelle superfici a seminato non più utilizzate a fini produttivi, in presenza di fenomeni erosivi e in assenza di sistemazioni, assicurare una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno.</p>	Verifica di fenomeni erosivi.
<p>Deroga Pratica del sovescio in presenza di specie da sovescio o piante biocidi. Terreni interessati da ripristino degli habitat e biotopi. Colture a perdere per la fauna. Interventi di miglioramento fondiario. Lavorazioni del terreno eseguite (non prima del 15 luglio) per ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria. Dal 15 di marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, se rappresenta una pratica di aridocoltura. Sono ammesse al massimo 2 lavorazioni del terreno tra il 15 marzo e il 5 luglio.</p>	Richiesta di deroga.
<p>b) Terreni con presenza di rigagnoli (erosione) in assenza di sistemazioni, ovvero con presenza di fenomeni di soliflusso*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare una copertura per almeno 90 giorni consecutivi dal 15 settembre al 15 maggio successivo; • o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). <p>In ogni caso, per tutti i terreni di cui all'impegno b) vige il divieto di lavorazioni e di affinamento del terreno dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.</p>	Verifica fenomeni erosivi.
<p>Deroga Nel caso di superfici oggetto di domanda di estirpazione del vigneto sono ammesse le lavorazioni funzionali all'intervento.</p>	Richiesta di deroga.

* **Soliflusso** = scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

Standard 1.3 – Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito d'applicazione

Tutte le superfici agricole.



I terrazzamenti rappresentano un elemento del paesaggio rurale di immenso valore ma anche opere di grande importanza agronomica aiutando a preservare i suoli in pendenza dal degrado e dall'abbandono. Anche i livellamenti, modificando i profili e l'andamento del terreno, condizionano il paesaggio.

Impegni	Specifiche e controlli
Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da scarpata inerbita.	Stato dei terrazzamenti esistenti.
Rispetto dei provvedimenti comunali in materia urbanistica, che prevedano la salvaguardia delle terrazze esistenti.	Presenza di provvedimenti comunali.
Rispetto dei provvedimenti comunali, in materia urbanistica di autorizzazione degli interventi di livellamento dei terreni.	Presenza di autorizzazione a eseguire i livellamenti.
Rispetto dei provvedimenti adottati localmente dalla Regione o dai Piani di gestione delle aree ZPS e SIC (vedi scheda Atti A1 e A5).	Il rispetto o meno dei provvedimenti previsti nelle aree SIC e ZPS.
Deroga È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti per renderli economicamente convenienti all'uso della meccanizzazione.	Presenza dell'autorizzazione a eseguire gli interventi.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1 – Gestione delle stoppie

Ambito d'interesse
Superfici a seminativo.



Bruciare i residui colturali (stoppie, paglia, ecc.) comporta una perdita significativa di sostanza organica che, con il tempo, porta a un progressivo impoverimento dei suoli agrari. Inoltre i fuochi sono un pericolo oggettivo per la fauna selvatica e per l'ambiente e rappresentano un elevato fattore di rischio per la propagazione di incendi.

Impegni	Specifiche e controlli
È vietato effettuare la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo dopo la raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.	Presenza di tracce di bruciate.
Non accendere fuochi a una distanza inferiore a 100 m dai boschi.	Bruciate in prossimità di boschi.
<p>Deroga La bruciatura è ammessa nelle superfici a risaia e nei casi di emergenza di carattere fitopatologico su autorizzazione dei Servizi Fitosanitari della Regione.</p>	In caso di applicazione della deroga per i casi di carattere fitosanitario devono essere ripristinati i livelli di sostanza organica tramite le tecniche di sovescio, letamazione o altri fertilizzanti organici.

Standard 2.2 – Avvicendamento delle colture

Ambito d'interesse
Superfici a seminativo.



L'avvicendamento colturale favorisce il mantenimento della sostanza organica e salvaguardia la struttura del suolo. È quindi vietata la monosuccessione di cereali per un periodo superiore ai 5 anni.

Impegni	Specifiche e controlli
<p>Avvicendare le colture di cereali. Le colture intercalari in secondo raccolto non interrompono la monosuccessione. Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale, sul medesimo appezzamento, per 2 o più anni consecutivi. I cereali interessati a questa norma sono frumento tenero e duro, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. La successione dei seguenti cereali (frumento tenero e duro, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata come monosuccessione dello stesso cereale. Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dal 1° gennaio 2008.</p>	<p>Rispetto della durata massima di monosuccessione (5 anni).</p>
<p>Deroga Monosuccessione di riso. Cereali: dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel periodo di deroga*. Specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.</p>	<p>Analisi del suolo che dimostrano il mantenimento del livello di sostanza organica.</p>

* **Periodo di deroga:** ogni anno successivo al termine della durata massima per la monosuccessione.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO

Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Norma 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1 – Uso adeguato delle macchine

Ambito d'interesse

Qualsiasi superficie agricola.



Il peso dei mezzi meccanici che transitano sulle superfici del terreno esercita un'azione di compattazione del suolo. L'effetto della compattazione è tanto più grave quanto più alta è la pressione esercitata dagli stessi mezzi e quanto più frequente è l'intervento. È molto importante adeguare la meccanizzazione per diminuire il calpestamento attraverso la scelta di pneumatici adeguati, la riduzione del numero e dell'intensità delle lavorazioni e del transito delle macchine.

Impegni	Specifiche e controlli
Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera) e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.	Presenza di fenomeni di compattazione del terreno.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

Norma 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1 – Protezione del pascolo permanente

Ambito d'interesse

Superfici a pascolo permanente.



Sono pascoli permanenti i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più.

Impegni	Specifiche e controlli
Non ridurre la superficie a pascolo permanente.	Presenza di fenomeni di compattazione del terreno.
Non convertire i pascoli permanenti all'interno della zone ZPS, SIC e ZSC (vedi schede Atti A1 e A5).	Verifica in campo.
Non effettuare lavorazioni del terreno (eccetto quelle di rinnovo/infittimento del cotico e gestione dello sgrondo delle acque superficiali).	Rispondenza tra le dichiarazioni aziendali di pascolo permanente e i riscontri in campo; assenza di lavorazioni vietate.
È consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate; in assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno.	Verifica in campo.
Lo sfalcio e il pascolamento devono contenere lo sviluppo di infestanti e la diffusione di specie arbustive indesiderate.	

Standard 4.2 – Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito d'interesse

Tutte le superfici a esclusione degli oliveti, dei vigneti e del pascolo permanente.



Le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto. L'obiettivo è quello di:

- evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole;
- prevenire la formazione di potenziali inneschi d'incendio;
- evitare la diffusione di infestanti;
- tutelare la fauna selvatica.

Impegni	Specifiche e controlli
Attuazione dello sfalcio o altre operazioni equivalenti (trinciatura) almeno una volta all'anno non oltre il 10 ottobre.	Verifica in campo.
Divieto assoluto di rottura del cotico erboso.	Presenza di lavorazioni del terreno.
Rispetto dei periodi di divieto: divieto di sfalcio o trinciatura in zone ZPS e SIC dal 1° marzo al 31 luglio di ogni anno (vedi schede Atti A1 e A5).	Rispetto del periodo di divieto.
Rispetto dei periodi di divieto: divieto di sfalcio o trinciatura in altre zone dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno.	
Deroga Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate. Solo in altre zone (non SIC o ZPS, salvo diversa indicazione dell'Autorità di Gestione) le operazioni di sfalcio o equivalenti possono essere eseguite nei periodi di divieto per evitare la fioritura e quindi la disseminazione dei semi infestanti.	Richiesta di deroga.

Standard 4.3 – Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito d'interesse

Superfici ad olivo e vigneti.



Gli alberi di olivo e di vite, per mantenere funzionalità ed equilibrio vegetativo, necessitano di adeguate cure colturali. Tra queste, l'attuazione di tecniche colturali, quali la potatura e la pulizia da vegetazione spontanea competitiva, sono ritenute indispensabili per il loro mantenimento in buone condizioni vegetative.

Impegni	Specifiche e controlli
Olivo: <ul style="list-style-type: none"> • potare gli olivi almeno un volta ogni 5 anni; • eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante almeno ogni 3 anni; • la spollonatura deve essere eseguita almeno una volta ogni 3 anni. 	Condizione di cura dell'oliveto. Assenza degli interventi di potatura nei termini previsti e della pulizia dalle infestanti.
Vite: <ul style="list-style-type: none"> • eseguire la potatura invernale entro il 30 maggio di ogni anno; • eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante almeno ogni 3 anni. 	Assenza degli interventi di potatura nei termini previsti e di pulizia dalle infestanti.
Deroga Motivi di carattere fitosanitario. Nei Parchi nazionali o regionali o in zone SIC e ZPS ove esistono disposizioni specifiche.	Documentazione attestante le condizioni previste in deroga.

Standard 4.4 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito d'interesse

Tutte le superfici agricole.




Il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio ha lo scopo di evitare il deterioramento degli habitat e del territorio nel suo complesso.

Impegni	Specifiche e controlli
Rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio.	Strumenti urbanistici comunali che prevedono norme sulla conservazione del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali, ecc.
Conservazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari.	
Tutela degli alberi storici ovvero quelli che per età e dimensione possono essere considerati rari esempi di maestosità o longevità o quelli che hanno un riferimento a eventi o memoria storica.	Danneggiamento o abbattimento in assenza di autorizzazione.
Deroga Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario. Formazioni arboree od arbustive senza carattere di tipicità. Interventi di ordinaria manutenzione. Eliminazione di specie invadenti (ailanto, robinia, rovi, ecc.).	Presenza dei requisiti di deroga e/o autorizzazioni specifiche.

Standard 4.5 – Divieto estirpazione olivi

Ambito d'interesse

Tutte le superfici agricole con presenza di piante di olivo.



Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento degli oliveti e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1945, n. 475.

Impegni	Specifiche e controlli
Divieto di estirpazione delle piante di olivo.	
Deroga In caso di reimpianto di olivi o per motivi di ordine fitosanitario accertati.	Verificare la presenza di autorizzazione all'estirpo rilasciata dal Prefetto della Provincia.

L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica, ovvero la permanente improduttività dovuta a cause non rinnovabili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dal Prefetto della Provincia, a seguito di accertamento dell'esistenza delle condizioni stesse, compiuto dal Servizio Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, e su parere conforme del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Nella prassi, i produttori indirizzano le domande relative ad abbattimenti o estirpi di olivi, ai sensi del D.Leg.Lgt n. 475/1945 al Comitato per la tutela dell'olivicoltura, presso le Camere di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato, che, prima di rilasciare l'autorizzazione contenente le indicazioni d'intervento, chiede al Servizio Ispettorato Regionale per l'Agricoltura il parere di competenza.

Il Corpo Forestale dello Stato, nel caso di abbattimenti non autorizzati o di mancato rispetto dell'obbligo di reimpianto, ai sensi del D.Leg.Lgt n. 475/1945, art. 4, provvede all'applicazione dell'ammenda stabilita dalla normativa citata.

Standard 4.6 – Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito d'interesse

Pascolo permanente.



La giusta densità di animali al pascolo garantisce un livello minimo di mantenimento del terreno senza incorrere in forme di degrado del cotico erboso e quindi del suolo con fenomeni di erosione e compattazione.

Impegni	Specifiche e controlli
0,2 UBA per ettaro come carico minimo di bestiame al pascolo.	Numero di capi e superficie di pascolo a disposizione.
4 UBA per ettaro come carico massimo di bestiame al pascolo.	

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE


Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle riserve idriche

Norma 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Ambito d'interesse

Tutte le superfici agricole.



Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (Concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della norma vigente.

Impegni	Specifiche e controlli
Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.	Presenza di autorizzazione o documentazione attestante l'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione.

Standard 5.2 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito d'interesse



Lo standard sarà applicato dal 1° gennaio 2012.

